



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E ABITATIVA E GLI INTERVENTI SPECIALI
(ex DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI)

IL DIRETTORE GENERALE

“SECONDO PIANO DI RIPARTO CERTIFICAZIONI AMMESSE AL FONDO SALVA OPERE ANNUALITÀ 2021”

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”* e successive modificazioni;

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante *“Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato”*;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e ss.mm, intitolato *“Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina recante gli obblighi di pubblicità e trasparenza per la diffusione delle informazioni da parte della pubblica amministrazione;

VISTA la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”*, e successive modificazioni, pubblicata sulla GU S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151 ed entrata in vigore il 30 giugno 2019;

VISTO, in particolare, il comma 1-bis, dell'art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, secondo cui *“Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo salva-opere". Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei*

sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo”;

VISTO il comma 1-ter, del predetto art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per cui *“I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione e' trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed e' inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, e' preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata. L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non e' ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata al richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformità alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresì impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi”;*

VISTO, altresì, il comma 1-quater del predetto art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per cui *“Ferma restando l'operatività della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in*

possessione dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo. 1-quinquies.”;

VISTO, in particolare, il comma 1-quinquies del richiamato art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, secondo cui *“Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore (ossia, il 30 giugno 2019), ferma restando l’applicabilità del meccanismo generale di cui al comma 1-bis, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l’anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l’anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all’erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al presente comma, secondo le procedure e le modalità previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo”*, per cui per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l’anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l’anno 2020;

VISTO il comma 1-sexies del richiamato art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per cui *“Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies non si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni” e 1-septies, per cui “All’onere di cui al comma 1-quinquies, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede: a) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2019 e a 3,5 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;*

VISTO il decreto legge del 3 settembre 2019, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha apportato modifiche all'art 47, comma 1-ter, prevedendo, tra l'altro, che *"Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere ((ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata al)) richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformità alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresì impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi."*

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2019, n. 492, recante *“Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo Salva opere”*, pubblicato sulla G.U. n. 294 del 16/12/2019 e, pertanto, in vigore dal 31/12/2019;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, commi da 1 a 5, del citato decreto interministeriale n. 492 del 12 novembre 2019, che dispone che *“1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 47, comma 1-ter o comma 1-quinquies, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, chiedono l'accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata all'amministrazione aggiudicatrice, da inviare con posta elettronica certificata, compilata secondo il modello di cui all'Allegato A. In caso di affidamento a contraente generale, l'istanza è presentata, con le medesime modalità alternativamente: a) all'amministrazione aggiudicatrice e per conoscenza anche al contraente generale e all'affidatario dei lavori; b) al contraente generale medesimo e per conoscenza all'affidatario dei lavori. 2. L'istanza di accesso alle risorse del Fondo è corredata della documentazione attestante l'esistenza, l'esigibilità, l'importo del credito nei confronti dell'appaltatore, del contraente generale o dell'affidatario del contraente generale, insoluto alla data di presentazione dell'istanza. 3. Qualora, prima della presentazione dell'istanza, il credito dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sia stato ceduto pro solvendo ai sensi dell'articolo 1267 del codice civile ad un soggetto terzo e il credito non sia ritornato nella titolarità dei cedenti alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, l'istanza è presentata congiuntamente dal cedente e dal cessionario. In tal caso, l'istanza indica, altresì, l'ammontare del credito ceduto e le coordinate bancarie del cessionario. 5 La certificazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B, è trasmessa al Ministero e al richiedente dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o dall'amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza”*;

VISTO, specificamente, l'articolo 4, commi da 1 a 6, del citato decreto interministeriale n. 492 del 12 novembre 2019, che dispone che *“1. Entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, il Ministero predisporre i piani di ripartizione delle somme disponibili sul Fondo da erogare ai soggetti titolari di crediti, le cui certificazioni siano state trasmesse al Ministero stesso almeno sessanta giorni prima delle predette date. 2. Le risorse disponibili del Fondo sono destinate a soddisfare i crediti, per i quali è stata accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura massima del 70 per cento dell'importo certificato. 3. Qualora il 70 per cento dell'importo certificato sia superiore alle somme disponibili per il singolo piano, la ripartizione avviene in misura proporzionale al valore dei crediti certificati e l'eventuale residuo è riconosciuto a valere sulle risorse di cui ai successivi piani di ripartizione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle istanze. 4. Per i crediti di cui all'articolo 47, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2019, rispetto alle risorse di cui al medesimo comma per l'anno 2019, è predisposto un unico piano di ripartizione entro il 20 gennaio 2020. Le relative risorse sono destinate a soddisfare i crediti, per i quali è stata certificata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura del 70 per cento dell'importo certificato. A tal fine i creditori presentano, entro il 10 dicembre 2019, l'istanza di cui all'articolo 3, comma 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero la certificazione del credito entro il 5 gennaio 2020. Ove la certificazione non venga resa entro tale data o l'istanza sia rigettata, in tutto o in parte, si applica l'articolo 3, comma 7. 5. In relazione alle risorse specificamente destinate per l'anno 2020 dall'articolo 47, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2019, il Ministero, in base alla certificazione rilasciata a seguito della presentazione*

dell'istanza per l'anno 2019, predisporre, per gli stessi crediti di cui al comma precedente, il piano di ripartizione entro il 1° marzo 2020. I medesimi crediti, ove non soddisfatti sino alla misura del 70 per cento del credito certificato, partecipano, unitamente a quelli certificati a seguito delle istanze dei creditori di cui all'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, ai successivi piani di ripartizione, effettuati in base al criterio cronologico di ricezione delle istanze originarie. 6. Il Ministero, espletate le verifiche di cui all'articolo 47, al comma 1-ter, settimo e ottavo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019, ed eseguiti gli eventuali pagamenti diretti dei debiti scaturenti da condizioni di irregolarità contributiva ovvero da cartelle di pagamento, provvede al pagamento delle somme di cui ai piani di ripartizione mediante accredito sul conto corrente indicato ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, da ciascun soggetto beneficiario, al netto degli eventuali pagamenti suddetti.”;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 16864 del 19/12/2019, che reca istruzioni operative e ridefinisce la tempistica per la presentazione dell'istanza e certificazione, a fronte dell'avvenuto decorso dei termini di alcune scadenze previste nel richiamato decreto interministeriale di cui sopra, per cui, *“Per i crediti di cui all'articolo 47, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2019, rispetto alle risorse di cui al medesimo comma per l'anno 2019, è predisposto un unico piano di ripartizione entro il 6 marzo 2020. Le relative risorse sono destinate a soddisfare i crediti, per i quali è stata certificata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura del 70 per cento dell'importo certificato. A tal fine i creditori presentano, entro il 24 gennaio 2020, l'istanza di cui all'articolo 3, comma 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero la certificazione del credito entro il 14 febbraio 2020. Ove la certificazione non venga resa entro tale data o l'istanza sia rigettata, in tutto o in parte, si applica l'articolo 3, comma 7”;*

VISTO l'art. 201, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 con cui *“Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID -19, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2020”;*

VISTO l'art. 201, comma 2 del decreto legge 19 maggio, n. 34 che prevede, tra l'altro, che *“per le medesime finalità di cui al comma 1, l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-quinquies del citato decreto legge n. 34 del 2019, per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 47, con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all'ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47”;*

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 2020 n. 190 concernente la riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili;

VISTO il Decreto Legge 1 marzo n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, che ha previsto all'art. 1, comma 1 lett. a) la nuova denominazione del *“Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”* in *“Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili”*

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2014 n. 346, che disciplina le strutture di livello dirigenziale non generale;

VISTA la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, del 13 gennaio 2021 n.13, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di Responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici e operativi per l'anno 2021 ed assegnate le corrispondenti risorse finanziarie, umane e strumentali;

VISTA la direttiva del Dipartimento per le Infrastrutture, del 26 gennaio 2021, n. 2 con la quale sono stati assegnati ai titolari delle Direzioni Generali del medesimo Dipartimento e dei Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche gli obiettivi strategici e operativi per l'anno 2021, nonché le corrispondenti risorse di bilancio, indicate in apposito elenco, che individua, tra l'altro, l'assegnazione della competenza della gestione del "Fondo Salva opere" e del relativo capitolo di Bilancio, il CAPITOLO 7011;

VISTE le risorse stanziare sul cap. 7011/pg 01 per complessivi € 30.000.000,00 annualità 2021 in conto competenza;

VISTA la relazione finale consegnata in data 19/04/2021 prot. n. 5445, che reca l'istruttoria, svolta dalla struttura competente, con i relativi allegati, e la relativa integrazione;

PRESO ATTO che alla data del 31 marzo 2021 sono state istruite n. 126 istanze/certificazioni pervenute alla pec del Fondo Salva Opere dai soggetti preposti alla certificazione successivamente al 10 giugno 2020 e relative ad istanze inoltrate alle stazioni appaltanti/contraenti generali entro il 24 gennaio 2020, ai sensi del comma 1-quinques dell'art. 47 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34. Delle 126 istanze/certificazioni oggetto di istruttoria si sono concluse con esito positivo solo n. 76 sul totale;

PRESO ATTO, altresì, che l'importo complessivo dei crediti ammessi al secondo riparto del fondo salva opere, pari, cioè, al 70% del credito richiesto e certificato, è di € 29.928.145.54;

PRESO ATTO, altresì, che, ai sensi della normativa vigente, di rango primario e secondario, per l'ammissione al piano di riparto sono considerate le certificazioni rilasciate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale n. 492 del 12 novembre 2019 in relazione alle istanze di accesso al Fondo prodotte dai soggetti, di cui all'articolo 47, comma 1bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

VISTO, in particolare, l'allegato 2 alla citata relazione prot. n. 5445 del 19/04/2021 e relativa integrazione che reca un elenco dei crediti risultanti dalle certificazioni rilasciate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale n. 492 del 12 novembre 2019 in base alle relative istanze presentate dai soggetti di cui all'art. 47, comma 1bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, da ammettere al Fondo salva opere, la cui istruttoria si è conclusa con esito positivo, pari a n. 76, con indicazione anche di quanto riferito ad ogni singolo beneficiario;

VISTO, specificamente, l'allegato 2, alla richiamata relazione prot. n. 5445 del 19/04/2021 che reca, altresì, il prospetto del secondo piano di riparto delle risorse stanziare per le annualità 2021 riferito alle complessive n.76 certificazioni, con indicazione anche di quanto riferito ad ogni singolo beneficiario;

PRESO ATTO che ulteriori crediti relativi ad istanze e certificazioni potranno essere inseriti nel prossimo piano di riparto utile a seguito dell'acquisizione della documentazione completa;

PRESO ATTO che con il saldo del primo piano di riparto, giusto D.D. prot. n. 5869 del 19/05/2021, sono state erogate risorse finanziarie per complessivi € 58.415.029.78, restando da erogare con il secondo piano di riparto complessivi € 12.267.654,41;

VERIFICATO che il fabbisogno complessivo di € 29.928.145.54 esorbita lo stanziamento attualmente disponibile per le annualità 2021, pari ad € 12.267.654,41;

RITENUTO necessario, ai sensi di legge, in fase di adozione del secondo piano di riparto, erogare in misura proporzionale la quota dell'importo ammesso al Fondo, nei limiti delle risorse stanziare già a disposizione per le annualità 2020 e 2021;

VERIFICATO che la percentuale della quota dell'importo erogabile con il secondo piano di riparto del Fondo corrisponde al 40,99 % del complessivo ammesso allo stesso;

Tutto quanto premesso

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. L'importo complessivo ammesso al secondo Piano di Riparto del Fondo salva opere, pari al 70% del credito certificato dai soggetti di cui all'art. 3, comma 4 del Decreto Interministeriale del 12 novembre 2019 n. 492, e relativo alle istanze di accesso al Fondo prodotte dai soggetti di cui all'articolo 47, comma 1bis del decreto legge 34/2019, è di € 29.928.145.54, a fronte di n. 76 beneficiari, come risulta dall'Allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.
2. A ciascun beneficiario è riconosciuto l'importo risultante dalla Colonna 13 di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.

ARTICOLO 2

1. E' approvato il secondo Piano di riparto dell'importo complessivo ammesso al Fondo, di cui al precedente articolo 1 del presente decreto: la ripartizione delle risorse, effettuata in maniera proporzionale dell'importo ammesso al Fondo spettante a ciascun beneficiario, in relazione alle risorse disponibili, avviene nella misura del 40,99% , come risulta dalla Colonna 14 dell'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.
2. Il residuo degli importi ammessi al Fondo per ciascun beneficiario è riconosciuto a valere sulle risorse di cui ai successivi piani di riparto, in base all'ordine cronologico di ricezione delle certificazioni relative alle istanze prodotte.

ARTICOLO 3

1. Alla spesa si fa fronte con le risorse stanziare sul cap. 7011/pg 01 per complessivi € 12.267.654,41 annualità 2021 in conto competenza.

ARTICOLO 4

1. Il presente Decreto è trasmesso agli Organi di Controllo per gli adempimenti di competenza e la sua efficacia è subordinata alla registrazione da parte dei suddetti Organi.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Barbara CASAGRANDE

IL DIRIGENTE
dott. ing. Domenico IANNACCONE